

Repertorio n. 78. 229

Raccolta n. 33. 087

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

15 aprile 2014

I sottoscritti:

- PROCIDA Piero, nato a Roma il 12 agosto 1980, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante di:

---- "COSMANED - COSTRUZIONE APPALTI E MANUTENZIONI PER L' EDILIZIA S.R.L." con sede in Zagarolo (Rm) Via V. Alfieri, 25 Cap 00039, iscritta presso la CCIAA di Roma al Registro delle Imprese di Roma con il numero di codice fiscale e partita IVA 06991141000, nonché al n. 1003494 del R.E.A., che in seguito verrà denominata **parte cedente**;

a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti dal vigente statuto sociale;

- Paola CHIAPPETTA, nata a Rende (CS) il 26 gennaio 1971, domiciliata per la carica ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante di:

- "EDIL CRAFT SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L." con sede in Roma Via Giovanni Dupre' n. 56/a, Cap 00133, iscritta presso la CCIAA di Roma al Registro delle Imprese di Roma con il numero di codice fiscale e partita IVA 12646071006, nonché al n. 1390746 R.E.A., che in seguito verrà denominata **parte acquirente**;

a quanto infra autorizzata in virtù dei poteri alla medesima conferiti dal vigente statuto sociale;

considerato

a) che la parte cedente è proprietaria a pieno titolo del complesso aziendale operante nel settore delle costruzioni, pubblici e privati, genericamente inteso, per cui già possiede attestazione SOA per le categorie OG1 **classifica II** ed i requisiti per l'acquisizione della categoria OS30 come meglio identificato dall'attestazione di qualificazione alla esecuzione dei lavori pubblici numero 9395/07/00 rilasciata in data 30/11/2010 dalla ATTESTA SOA SPA .

b) che la parte cedente dichiara e garantisce di essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui all'articolo 79 del DPR 10 dicembre 2010 n° 207, nonché D.M. 420 del 24/10/2001, così come risultante dalla documentazione citata nell'articolo medesimo, che si intende qui integralmente richiamata;

c) che la parte cedente intende cedere il proprio ramo aziendale operativo inerente il settore dei lavori pubblici e privati riguardanti i lavori riconducibili alle Cat. OG1 ed OS30 dell'attestazione SOA e nello specifico (All. A DPR 207/2010):

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici telefonici ed elettronici e forniture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali, nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OS30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni opera connessa opera muraria, complementare ed accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

d) che la parte cedente è pervenuta alla determinazione di cedere il ramo di azienda sopra descritto ai termini ed alle condizioni di cui al presente contratto nonché di quanto alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 11/2002 del 5 giugno 2002 e che, pertanto, vengono espressamente ceduti anche i requisiti economico-finanziari e tecnici richiesti dalla vigente normativa ed in particolare dal DPR 10 dicembre 2010 n° 207. La medesima dichiara, inoltre, che i requisiti di cui all'articolo 79 del DPR 10 dicembre 2010 n° 207 da essa conseguiti e qui richiamati, sono, nella loro globalità, riferiti all'attività dell'azienda svolta nel settore di cui al precedente punto a);

e) che la parte cedente dichiara e garantisce di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione controllata e che tali cause non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;

f) che la parte cedente dichiara e garantisce che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n° 575 e successive modificazioni, nei confronti della sua attuale legale rappresentanza;

g) che la parte acquirente intende acquistare tale ramo di azienda ai termini ed alle condizioni previste nel presente contratto e dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori

Pubblici n° 11/2002 del 5 giugno 2002.

Ciò premesso si conviene quanto segue.

Articolo 1

Le premesse che precedono sono parti integranti ed elementi essenziali del presente contratto, sì da costituirne unico ed inscindibile contesto.

Articolo 2

Con la sottoscrizione del presente contratto la **COSMANED - COSTRUZIONE APPALTI E MANTENZIONI PER L' EDILIZIA S.R.L.** come sopra rappresentata cede e trasferisce alla **EDIL CRAFT SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.** che, come sopra rappresentata, dichiara di acquistare, il complesso aziendale del ramo d'impresa di cui alla lettera c) delle premesse nella sua organica unità e precisamente:

a) **Avviamento** inteso come attitudine del complesso organizzato dei beni alla produzione del reddito, tenuto conto, anche dei requisiti tecnico, organizzativi ed economico-finanziari specificati in premessa per un valore pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila).

b) I **beni mobili** costituiti dai macchinari e dalle attrezzature, di cui all'elenco redatto in contraddittorio tra le parti, per un valore pari ad Euro 10.000,00 (diecimila).

c) I lavori già conclusi.

d) Il **Know how** rappresentato dall'esperienza acquisita nell'esecuzione dei lavori dai rapporti proficui con la clientela pubblica e privata, le banche ed i fornitori.

I sottoscritti si danno reciprocamente atto che con riferimento ai superiori punti b) e c) l'elenco attrezzature e l'elenco lavori saranno redatti entro trenta giorni da oggi dal perito nominato dal tribunale di Velletri, dr. Paolo POCAFORZA.

Articolo 3

Le parti concordano che sono esclusi dalla vendita qualsivoglia debito o credito noto o sopravveniente così come ogni altro elemento attivo o passivo non espressamente indicato nel presente contratto i quali resteranno rispettivamente a carico ed a favore della parte cedente.

Articolo 4

La parte cedente garantisce la piena proprietà e disponibilità dei beni indicati alla lettera b) dell'articolo 2 che precede e la loro libertà da pesi, privilegi, sequestri e pignoramenti.

Articolo 5

La parte cedente dichiara e garantisce, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2560 del Codice Civile, di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi obbligo di pagare somme di denaro che dovessero sopravvenire in relazione ad eventi accertati o da accertare, riguardanti il periodo precedente alla data di stipula

del presente contratto, relativi a tributi o contributi erariali, imposte e tasse dirette e indirette, oneri verso gli istituti previdenziali ed assicurativi, debiti e passività di qualsivoglia altra natura, ivi compresi di lavoro dipendente.

La parte cedente dichiara che non vi è personale assunto ed a tal proposito garantisce che il passaggio del Know how sarà assicurato qualora fosse necessario dall'assistenza dell'attuale Direttore Tecnico della cedente nella gestione tecnica delle commesse che saranno acquisite dalla parte cessionaria successivamente alla cessione in oggetto. Si precisa comunque che la parte cessionaria dispone all'interno del proprio organico di personale tecnico idoneo ad eseguire lavori nelle categorie oggetto della vendita.

Inoltre le parti si danno reciproco impegno a dare l'una all'altra tempestiva notizia della notificazione o comunicazione di qualsiasi atto che, comunque, riguardi la precorsa gestione aziendale e per il quale sussiste l'interesse della parte cedente di assumersi gli eventuali oneri conseguenti e della parte acquirente ad essere manlevata dalla propria responsabilità.

Articolo 6

La parte cedente si impegna, dietro semplice richiesta della parte acquirente, a prestare tutti gli assenti, rinunce e consensi e a consegnare atti e documenti che si rendessero necessari ed utili per consentire alla parte acquirente, ai sensi della normativa vigente, di partecipare a pubbliche gare d'appalto, nonché per richiedere ed ottenere, da parte dell'organismo di attestazione, il riconoscimento a proprio nome dei requisiti di cui all'articolo 79 del DPR 10 dicembre 2010 n° 207.

In particolare con il presente contratto di cessione di ramo d'azienda si dichiara che sono da intendersi come trasferite, dalla parte cedente alla parte acquirente, oltre alle attrezzature e quanto altro di cui all'articolo 2 che precede, le competenze ed esperienze attinenti l'attività di impresa svolta attraverso il ramo aziendale medesimo, nonché le capacità economiche e finanziarie e le idoneità tecniche ed organizzative necessarie per l'attività di impresa; pertanto la parte acquirente potrà avvalersi, ai sensi e per gli effetti di quanto al comma 9 dell'articolo 76 del regolamento di cui al già richiamato DPR 10 dicembre 2010 n° 207, dei requisiti posseduti dal ramo aziendale in termini di cifra di affari in lavori, costo sostenuto per il personale dipendente ed ammortamenti tecnici, noleggi e leasing (le cui tabelle riepilogative saranno redatte entro trenta giorni da oggi dal predetto perito nominato dal tribunale di Velletri) relativi ai periodi precedenti alla data del presente atto e le certificazioni attestanti la esecuzione di lavori.

Articolo 7

La parte cedente dichiara, espressamente, che i requisiti ricompresi nel presente atto e riferiti al ramo d'azienda ceduto, valutati nelle categorie OG1 ed OS30, non potranno essere utilizzati in alcun modo per l'ottenimento di nuove attestazioni SOA da parte della cedente medesima.

La parte cedente garantisce la regolarità dell'intera documentazione per l'ottenimento della SOA sulle categorie OG1 ed OS30, volendo risponderne in caso contrario.

Articolo 8

Il prezzo della cessione viene, di comune accordo, pattuito e stabilito, sulla scorta di quanto all'articolo 2 che precede, in complessivi Euro 15.000,00 (quindicimila) che la parte cedente dichiara di aver ricevuto prima di ora dalla parte acquirente alla quale rilascia quietanza di saldo.

Articolo 9

Le parti convengono che con la sottoscrizione del presente contratto la parte acquirente rimarrà immessa nel possesso del ramo d'azienda in questione ed assumerà ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla gestione del medesimo, manlevando e tenendo comunque indenne la parte cedente al riguardo.

Articolo 10

Le parti convengono che con la sottoscrizione del presente contratto la parte acquirente è autorizzata a definire tutte le procedure di legge e di regolamento presso gli organismi di attestazione preposti per il riconoscimento, a favore della medesima, dei requisiti per la partecipazione a gare di appalto per l'affidamento di lavori pubblici.

Articolo 11

Le controversie che potranno sorgere tra la parte cedente e la parte acquirente in dipendenza del presente contratto saranno rimesse alla competenza del Foro di Velletri

Articolo 12

Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico della parte acquirente.

Le parti danno atto che la presente scrittura è stata stipulata di comune accordo e con la reciproca collaborazione, riconoscono a tutte le clausole reciproca correlazione ed interdipendenza e sottoscrivono il contratto per sua integrale accettazione, incluso quanto alle premesse.

Articolo 13

Le parti, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, consentono il trattamento da parte del Notaio che autenticcherà le sottoscrizioni, dei loro dati personali indicati nel presente atto che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per i fini connessi alle

dipendenti formalità anche fiscali.

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del D.Lgs. 231/2007, al fine di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione dell'utilizzo della presente transazione economica a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo le parti dichiarano, sotto la propria responsabilità:

a) che le proprie generalità sono quelle indicate in atto;
b) che ciascuno di essi comparenti ha operato nel proprio interesse dichiarando in particolare di svolgere, l'attività di imprenditore quanto alla parte venditrice e di imprenditore quanto alla parte acquirente;

c) di non essere soggetti a procedure concorsuali e di non essere politicamente esposta (persone residenti in altro Stato comunitario o Stato extracomunitario che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, compresi i familiari o coloro con i quali tali persone intrattengano notoriamente stretti legami sulla base dei criteri previsti dall'art. 1 allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007);

d) di essere edotta degli obblighi e delle sanzioni penali previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

e) che i pagamenti sono avvenuti nel modo indicato in atto e sono frutto di mezzi propri derivanti dalla propria attività.

F.ti: PROCIDA Piero - Paola CHIAPPETTA
Repertorio n.78.229

Raccolta n.33.087

AUTENTICA DI FIRME
REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dott. Tullio CIMMINO, Notaio in Roma, con studio in Via G. Nicotera n. 7, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICCO

che, previa lettura da me notaio datane, alle ore sedici e quaranta sono state apposte in mia presenza le precedenti firme, nonché le firme sugli altri fogli, da:

- PROCIDA Piero, nato a Roma il 12 agosto 1980, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante di:

--- "COSMANED - COSTRUZIONE APPALTI E MANUTENZIONI PER L' EDILIZIA S.R.L." con sede in Zagarolo (Rm) Via V. Alfieri, 25 Cap 00039, iscritta presso la CCIAA di Roma al Registro delle Imprese di Roma con il numero di codice fiscale e partita IVA 06991141000, nonché al n. 1003494 del R.E.A., che in seguito verrà denominata **parte cedente**;

a quanto sopra autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti dal vigente statuto sociale;

- Paola CHIAPPETTA, nata a Rende (CS) il 26 gennaio 1971, domiciliata per la carica ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante di:

- "EDIT CRAFT SOOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L." con sede in Roma Via Giovanni Dupre' n. 56/a, Cap 00133, iscritta presso la CCIAA di Roma al Registro delle Imprese di Roma con il numero di codice fiscale e partita IVA 12646071006, nonché al n. 1390746 R.E.A., che in seguito verrà denominata parte acquirente; a quanto sopra autorizzata in virtù dei poteri alla medesima conferiti dal vigente statuto sociale;

cittadini italiani, delle cui identità personali, qualifica e poteri, io Notaio sono certo.

In Roma, nel mio studio, quindici aprile duemilaquattordici.

TULLIO CIMMINO - NOTAIO - (SIGILLO)

La presente copia xerografica composta di numero sette fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.

Roma, li